

### Seguito della discussione del disegno di legge per modificazioni alla legge comunale e provinciale.

**Presidente.** L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione del disegno di legge per modificazioni alla legge comunale e provinciale.

Nella seduta di ieri furono approvati gli articoli fino al 59 inclusivo, salvo l'articolo 22, rimasto sospeso. Passeremo quindi all'articolo 60.

La Commissione, d'accordo col Ministero, ne ha proposto questa nuova formula:

“ Art. 60. È istituita una Giunta provinciale amministrativa in ciascuna provincia ed è composta del prefetto che la presiede, di due consiglieri di prefettura designati al principio di ogni anno dal ministro dell'interno, e di quattro membri effettivi e due supplenti nominati dal Consiglio provinciale i quali durano in ufficio quattro anni, sono rieleggibili e si rinnovano per metà ogni biennio. La rinnovazione dei membri eletti dal Consiglio alla fine del primo biennio è fatta per estrazione a sorte. I supplenti non intervengono a pena di nullità alle sedute della Giunta se non quando mancano i membri effettivi.

“ Sono deferite alla Giunta provinciale amministrativa le attribuzioni conferite alla Deputazione provinciale dagli articoli 137, 138, 139, 140, 141, 142 e 144 della legge 20 marzo 1865, allegato A.

“ Sono attribuite alla Giunta provinciale amministrativa le facoltà date alla Deputazione provinciale dagli articoli 14, 15, 16 e 17 della legge del 3 agosto 1862 sulle Opere pie. Contro le decisioni della Giunta è applicabile l'articolo 18 della medesima legge.

“ Ai commissari elettivi verrà corrisposta una medaglia di presenza per ogni seduta nella misura che sarà determinata per decreto reale.

“ La spesa per le medaglie di presenza dei commissari elettivi è a carico della provincia, le altre spese sono a carico dello Stato. ”

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Buttini.

**Buttini.** Davanti al nuovo testo dell'articolo, concordato fra la Commissione e il Governo, il quale elimina le obiezioni ch'io credeva di dover sollevare, dichiaro di rinunciare a parlare, e ritiro l'emendamento da me proposto. (*Bravo!*)

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Borgatta.

**Borgatta.** Anch'io dichiaro di accettare la nuova formula dell'articolo 60, e ritiro l'emendamento da me proposto. (*Bravo!*)

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Vincenzo Ricci.

**Ricci Vincenzo.** Io debbo domandare uno schiarimento (*Ooh!*) all'onorevole Commissione.

Nella nuova redazione è detto che la Giunta provinciale amministrativa è composta del prefetto, che la presiede, di due consiglieri di prefettura designati ogni anno dal ministro dell'interno, di quattro membri effettivi e di due supplenti nominati dal Consiglio provinciale, i quali durano in ufficio quattro anni.

Ora io domando alla Commissione se questi membri nominati dal Consiglio provinciale possono, o no, essere consiglieri provinciali.

*Voci.* No, no!

**Presidente.** L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

**Lacava, relatore.** Se l'onorevole Ricci dà una occhiata all'articolo seguente, troverà che non sono eleggibili i membri di questa Giunta a consiglieri provinciali.

E giacchè ho facoltà di parlare, intendo anche eliminare un altro dubbio che mi è stato ora posto qui da un egregio collega, circa i supplenti dei quali si dice: che non intervengono a pena di nullità alle sedute della Giunta se non quando mancano i membri effettivi. Ciò è detto nel senso che, se manca un membro effettivo, supplisce un supplente, se ne mancano due suppliscono due.

**Presidente.** L'onorevole Toscanelli, che si era iscritto, non è presente.

L'onorevole Luigi Ferrari ha facoltà di parlare.

**Ferrari Luigi.** Siccome il nuovo articolo è concordato fra Ministero e Commissione, e siccome le osservazioni, che potrei fare, non avrebbero la probabilità di essere ascoltate nelle presenti condizioni della Camera, rinuncio a parlare.

**Presidente.** Gli onorevoli Ercole e Badini non sono presenti.

L'onorevole Cibrario ha facoltà di parlare.

**Cibrario.** Con la nuova formula secondo la quale è stato redatto l'articolo, non ho ragione d'insistere nell'emendamento da me proposto. Mi riservo però di parlare sull'articolo 61, circa la compatibilità delle funzioni di consigliere provinciale, con quelle di membro della Giunta.

**Presidente.** Sta bene.

L'onorevole Guicciardini ha facoltà di parlare.

**Guicciardini.** La nuova dizione, proposta dalla Commissione d'accordo col Ministero, è conforme